

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 ottobre 2014, n. 122

**D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014. Comunità montana Valli dell'Ossola. Nomina del Commissario (art. 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014).**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dato atto che l'incarico commissariale già attribuito con D.P.G.R. n. 38 del 31.3.2014 relativamente alla comunità montana Valli dell'Ossola è venuto a scadenza in data 7 ottobre 2014 e non è stato oggetto di proroga;

Visti gli articoli 12 e 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, il Commissario della comunità montana, oltre a rivestire il ruolo di liquidatore dell'Ente, assume i poteri degli organi della comunità montana, della quale costituisce, dunque, anche il rappresentante legale e istituzionale;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra riportato, la comunità montana delle Valli dell'Ossola è attualmente priva di rappresentanza legale e istituzionale e non è possibile proseguire, per la stessa, le attività di liquidazione previste dall'art. 15 della l.r. 11/2012;

Ritenuto di dover pertanto procedere con la massima tempestività alla nomina di un nuovo Commissario per la comunità montana in argomento;

Vista la D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti e le modalità per la nomina con decreto presidenziale dei Commissari liquidatori delle comunità montane Valli Grana e Maira, Langa Astigiana Val Bormida e Valli dell'Ossola;

Considerato che, con tale provvedimento, la Giunta regionale ha stabilito di individuare i Commissari tra i soggetti in possesso di approfondite competenze in ambito contabile, finanziario, gestionale e amministrativo relativamente alla normativa ed all'ordinamento contabile degli enti locali, acquisite attraverso una specifica esperienza professionale maturata in qualità di segretario di comunità montana ovvero tra i Commissari di comunità montana nominati ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 i cui incarichi sono stati prorogati con D.P.G.R. nn. 96 - 111 del 30.9.2014;

Ritenuto di individuare, quale Commissario della comunità montana delle Valli dell'Ossola, il Sig. Marco Luigi Delsignore, che riveste attualmente l'incarico di Segretario Direttore della comunità montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona;

Dato atto che il Sig. Marco Luigi Delsignore presenta i necessari requisiti di competenza e specifica esperienza professionale, come risulta dal curriculum agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste;

Vista la Nota Prot. n. 52080/DB1425 del 14.10.2014 della comunità montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona, agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, recante l'autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dalla l. 114/2014;

Dato atto che, come previsto dal provvedimento deliberativo già menzionato, la proposta per l'adozione del presente decreto è stata formulata congiuntamente dall'Assessore agli Enti locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

*decreta*

A norma dell'articolo 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, il Sig. Marco Luigi DELSIGNORE è nominato Commissario della comunità montana delle Valli dell'Ossola a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

A decorrere da tale data, il Commissario assume i poteri previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/2012.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento dell'incarico, il Commissario si avvale dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.

In virtù dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, il Commissario svolge la propria attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali e, in particolare:

- a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite alla comunità montana con riferimento all'ordinaria amministrazione;
- b) assicura la continuità nella gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali già gestiti dalla comunità montana, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;
- c) adotta, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;
- d) esercita ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
- e) provvede all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;
- f) accerta la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'ente;
- g) effettua una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso l'ente anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;
- h) accerta i procedimenti amministrativi in corso;
- i) accerta le liti pendenti e accantona, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.

Il Commissario promuove inoltre ogni forma di collaborazione con gli enti subentranti finalizzata all'accelerazione delle procedure di liquidazione oltre che a garantire la continuità nella gestione delle funzioni e dei servizi di maggiore rilievo per la popolazione.

Il Commissario percepisce un compenso che ammonta al cinquanta per cento dell'indennità mensile spettante al Sindaco del comune con popolazione pari a quella della comunità montana commissariata, che, per l'ente oggetto del presente incarico, si colloca nella fascia da 50.001 a 100.000 abitanti. Il compenso del Commissario e le spese relative alla sua attività sono a carico della liquidazione.

La proposta di liquidazione e riparto redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. 11/2012, tiene conto di ogni eventuale piano di riparto già approvato dagli organi della comunità montana e condiviso dagli enti subentranti.

La Giunta regionale può adottare la proposta commissariale e disporre l'ulteriore corso ovvero dettare disposizioni per la prosecuzione della procedura.

Entro trenta giorni dall'adozione della proposta da parte della Giunta regionale, il Commissario assume, con proprio decreto, ogni atto finalizzato alla sua attuazione.

I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione dell'ente o alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo allo stesso.

In virtù di quanto stabilito con D.G.R. n. 36 - 402 del 6 ottobre 2014, l'incarico commissariale ha termine il 31.12.2014, salvo anticipata conclusione dovuta alla definizione delle procedure di liquidazione.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Sergio Chiamparino